



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 4000 del 29 aprile 2020.

relativa ad una richiesta di parere formulata dal Ministero *omissis* in merito all'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 ad incarico di docenza e/o incarico di collaborazione conferito da associazione nazionale *omissis* a dipendente del Ministero stesso in quiescenza

Fascicolo UVTF n. omissis /2020.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 29 aprile 2020;

visto l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

visto l'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale l'Autorità: «esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo»;

visto l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui: «l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità»;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

tenuto conto dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso, deliberato dal Consiglio nella seduta 21 novembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 20 dicembre 2018, che stabilisce che «il possono rivolgere all'Autorità richiesta di parere [...] per i pareri previsti all'art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali».

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto.

Con note acquisite ai prott. Anac n. *omissis* del *omissis* e n. *omissis* del *omissis*, il Direttore generale della Direzione Generale per *omissis* del Ministero *omissis* (di seguito *omissis*), dott. *omissis*, ha formulato richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, nel caso di conferimento di incarico di docenza e/o di incarico di collaborazione da parte di un'associazione nazionale *omissis* a dipendente del Ministero stesso in quiescenza.

In particolare la richiesta di parere suddetta trova origine da una istanza inoltrata al Ministero stesso dall' *omissis* (di seguito *omissis*) con riferimento alla possibilità di avvalersi anche come docente di corsi di formazione dei revisori *omissis* del dott. *omissis*, dipendente in servizio presso la Direzione Generale per *omissis* del *omissis* collocato in quiescenza dal *omissis*.9.2018. Il dott. *omissis* avrebbe offerto la sua disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito.

Ha rappresentato inoltre il *omissis* che il dipendente in questione rivestiva la qualifica di funzionario amministrativo con funzioni vicarie in assenza del dirigente su tutte le aree e le linee di attività dell'Ufficio *omissis*.

Inoltre lo stesso dott. *omissis* svolge, in forza di incarico conferito dal Ministero stesso in data *omissis*.8.2019, le funzioni di componente esperto del Comitato *omissis*, nell'ambito delle quali gli sono state conferite anche funzioni vicarie del Presidente del Comitato stesso.

Oltre al quesito specifico in relazione all'incarico di docenza da conferire al dott. *omissis*, il Direttore generale del *omissis* ha chiesto altresì se “un dipendente in quiescenza per il quale non è trascorso il triennio dal collocamento a riposo svolgere, al di là dell'occasionalità di un incarico di docenza ad un corso di formazione, un incarico di collaborazione più organica quale quello di revisore conferito da una Associazione *omissis*”.

Diritto.

L'esercizio della funzione consultiva svolta da Anac in materia di c.d. divieto di pantouflage.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. e), della l. n. 190/2012, l'Autorità “*esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter*”.

In merito alla legittimazione del soggetto richiedente alla sollecitazione dell'esercizio della funzione consultiva da parte di Anac, il “*Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso*”, deliberato dal Consiglio nella seduta 21 novembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 20 dicembre 2018, stabilisce che “*possono rivolgere all'Autorità richiesta di parere [...] per i pareri previsti all'art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali*” (art. 3, comma 1, lett. b).

Nessun dubbio quindi sulla legittimazione del Direttore generale del *omissis* ad avanzare la richiesta di parere di cui in narrativa.

Quanto alla natura dei pareri resi in materia di *pantouflage*, ritiene l'Autorità che essi si configurino come indicazioni frutto dell'esercizio di una funzione autonomamente prevista – quella consultiva – assegnata ad un'autorità indipendente, che la esplica senza condizionamenti derivanti dalla cura di interessi concreti, congiuntamente ai compiti operativi affidati per la regolazione del settore di riferimento. Da ciò consegue il carattere non vincolante nei confronti dei soggetti destinatari di tali atti, ai quali non può quindi essere riconosciuta natura provvedimentoale.

Sul punto si è recentemente pronunciato anche il giudice amministrativo, il quale ha ritenuto che, al fine di dare una valenza giuridica al parere facoltativo previsto dall'art. 1, comma 2, lett. e), legge 6 novembre 2012, n. 190, è necessario che l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente privato in controllo pubblico che intendano procedere al conferimento in presenza di un parere in senso negativo da parte dell'Autorità motivino l'atto di conferimento tenendo conto delle osservazioni da quest'ultima espresse. Afferma infatti il giudice che “*diversamente opinando, l'inclusione, nella previsione normativa in rassegna, dei pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con riferimento all'applicazione del comma 16 ter dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, tra i poteri esercitabili dall'ANAC, dovrebbe ritenersi priva di utilità*” (TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 6069 del 16 maggio 2019).

Il c.d. divieto di pantouflage disciplinato dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti?

Come noto, tale disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

In particolare, come chiarito dal PNA del 2013, «il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti».

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa.

A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali.

La violazione del divieto di cui in narrativa è sanzionata con la nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che con il divieto per il soggetto privato che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e con il contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti per lo svolgimento degli incarichi vietati.

Sull'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 alla fattispecie in esame.

A. Natura giuridica delle associazioni nazionali omisiss

La questione prospettata dal Direttore generale del *omisiss* attiene alla possibilità che ad un funzionario amministrativo con funzioni vicarie in assenza del dirigente su tutte le aree e le linee di attività dell'Ufficio *omisiss* della Direzione Generale per *omisiss* del *omisiss*, collocato in quiescenza dal *omisiss*.9.2018, possa essere conferito un incarico di docenza e/o un incarico di collaborazione da parte di *omisiss*, associazione nazionale *omisiss*.

Al fine di identificare nella fattispecie in esame i presupposti di applicabilità della disciplina di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, occorre innanzitutto identificare la natura e le competenze dei soggetti coinvolti.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Il dott. *omissis*, fino al suo collocamento a riposo del *omissis*.9.2018, è stato dipendente in servizio presso la Direzione Generale per *omissis* del *omissis*, con la qualifica di funzionario amministrativo con funzioni vicarie in assenza del dirigente su tutte le aree e le linee di attività dell'Ufficio *omissis*.

Atteso che non vi è dubbio che il Ministero *omissis* rientri nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, pare opportuno svolgere un approfondimento in relazione alle associazioni nazionali *omissis*.

Si tratta di associazioni di natura privatistica che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. *omissis* del decreto legislativo *omissis*, n. *omissis*, che contiene le *omissis*.

Tali associazioni nazionali riconosciute secondo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo si occupano, tra l'altro, mediante revisori da esse incaricati, delle c.d. *omissis* (art. *omissis*, co. *omissis*, d.lgs. *omissis*), finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti *omissis* degli *omissis*, nell'ambito dell'attività di vigilanza attribuita al Ministero *omissis* (oggi *omissis*) su tutte le forme di società *omissis* ex articolo *omissis*, comma *omissis*, lettera *omissis*, legge *omissis*, n. *omissis*, società di *omissis* ed enti *omissis* di cui all'articolo *omissis* del codice civile, consorzi *omissis* e piccole società *omissis* (art. *omissis*, co. *omissis*, d.lgs. *omissis*).

La *omissis*, in particolare, è stata riconosciuta quale associazione nazionale *omissis* con decreto del Ministro *omissis* del *omissis* (G.U. n. *omissis* del *omissis*) ai sensi dell'art. *omissis* del d.lgs. *omissis* ed è iscritta al Registro Persone Giuridiche n. *omissis* del *omissis*.

Le *omissis* ad essa aderenti sono circa *omissis*, distribuite su tutto il territorio nazionale, ed operano in tutti *omissis* i settori dell'albo competente, con particolare rilevanza per quanto riguarda i settori della *omissis* e alla quale fanno capo oltre *omissis* di soci.

Per effetto del suddetto riconoscimento la *omissis*, come le altre *omissis* associazioni *omissis* riconosciute, esercita le funzioni di vigilanza sugli enti *omissis* ad essa aderenti, sotto la vigilanza e nell'osservanza delle norme stabilite dal *omissis*. Più nello specifico, l'attività di revisione *omissis* per le *omissis* aderenti è svolta dall'associazione riconosciuta alla quale aderiscono, mentre per quelle non aderenti è esercitata dal Ministero; mentre l'attività di revisione *omissis* è sempre esercitata dal Ministero.

La suddetta attività di revisione è svolta da revisori incaricati dalle associazioni riconosciute, le quali vengono autorizzate dal Ministero allo svolgimento di specifica attività di formazione dei revisori *omissis*, mediante l'espletamento di corsi all'esito dei quali è possibile conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di revisione *omissis*. I revisori nell'esercizio di tali funzioni sono incaricati di pubblico servizio.

In questo senso, ritiene il *omissis*, le associazioni nazionali *omissis* quando operano nell'esercizio di funzioni ad esse demandate dal Ministero – tra le quali, appunto, l'attività di formazione dei revisori – possono essere assimilate ad organismi funzionali all'attività di enti pubblici, in quanto “operano secondo i criteri che guidano l'interesse del soggetto che è inserito in un mercato concorrenziale”. Inoltre, nello svolgimento di tali funzioni, la *omissis* “rivestirebbe la qualificazione di soggetto



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

privato preposto all'esercizio dell'attività amministrativa pubblicistica di revisione omissis a mezzo di revisori da essa incaricati. In quanto tale, esso deve assicurare il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla legge n.241/1990”.

Si tratta quindi di associazioni di natura privatistica che hanno ottenuto il riconoscimento, e quindi la personalità giuridica, alle quali sono attribuite funzioni di natura pubblicistica, con specifico riferimento all'attività di vigilanza sugli enti *omissis* ad essa aderenti e all'attività di formazione dei revisori *omissis*.

Lo svolgimento di funzioni di natura pubblicistica da parte di un soggetto privato non risultano ostative rispetto all'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, in considerazione della lettura ampia della nozione di “*soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione*” che l'Autorità ha sempre dato, come ribadito da ultimo anche nel PNA 2019.

Ne consegue che la *omissis* può essere considerata soggetto privato nei confronti del quale si è esplicitata l'attività di vigilanza del *omissis*, con particolare riferimento alle funzioni di competenza della Direzione generale per *omissis* che, ai sensi dell'art. *omissis*, co. *omissis* 1, lett. *omissis*, del DPCM del *omissis*, n. *omissis* recante il *omissis* – vigente durante il periodo di attività del dipendente dott. *omissis*, oggi sostituito dal DPCM del *omissis*, n. *omissis*, che ha introdotto la Direzione generale per *omissis*, art. *omissis*, co. *omissis*, lett. *omissis*, con compiti invariati rispetto alle associazioni in questione –, si occupava, tra l'altro, della “*vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute omissis*”.

B. Esercizio dei poteri autoritativi e negoziali.

Per quanto attiene all'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali da parte del dott. *omissis* durante l'ultimo triennio di attività alle dipendenze del *omissis*, dalla richiesta di parere si evince che lo stesso rivestiva la qualifica di funzionario amministrativo con funzioni vicarie in assenza del dirigente su tutte le aree e le linee di attività dell'Ufficio *omissis* della Direzione di cui sopra.

Il Direttore generale del Ministero, nella sua istanza, ha rappresentato che il dipendente in questione ha svolto attività di “*ausilio e supporto alla soluzione delle singole problematiche poste dai valutatori dei verbali di revisione omissis nel corso delle procedure di valutazione dei medesimi. L'interessato ha dovuto, dunque, più volte ingerirsi con l'attività disimpegnata dalle Associazioni omissis, quale la omissis, da ultimo attraverso l'attività autorizzativa nei confronti dell'attività di formazione dei revisori omissis. Tale attività è stata regolarmente attestata dal dirigente responsabile dell'ufficio ai fini della liquidazione del corrispettivo economico relativo alla posizione organizzativa ricoperta*”.

Sembrerebbe quindi che il dott. *omissis*, pur non avendo la titolarità dell'Ufficio in questione, abbia esercitato poteri autoritativi nei confronti di *omissis*, quanto meno con riferimento al rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento da parte di quest'ultima dei corsi di abilitazione all'attività di revisione *omissis*. Dell'esercizio di tali poteri risulterebbe traccia anche in relazione alla liquidazione del corrispettivo economico della posizione organizzativa affidata al dott. *omissis* nell'ambito dell'Ufficio di appartenenza.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Per quanto attiene alla corretta individuazione dei poteri autoritativi e negoziali idonei a configurare un'ipotesi di *pantouflage*, questa Autorità ha infatti più volte chiarito che rientrano nella definizione «sia i provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia i provvedimenti adottati unilateralmente dalla stessa, quale estrinsecazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche dei destinatari» (delibera Anac n. 88 del 8 febbraio 2017).

Da ciò consegue, prosegue la richiamata delibera, che «con tale espressione il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, esercitando il potere autoritativo/negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. [...Pertanto...] Tenuto conto della finalità della norma – volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto – può affermarsi che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali citati nella disposizione *de qua*, possa ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere».

Anche con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali l'Autorità, sempre in un'ottica di interpretazione ampia del disposto normativo, ha chiarito che nella definizione debbano ricomprendersi non solo i titolari del potere ma anche quei dipendenti che, pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Può quindi dirsi realizzato anche il presupposto di applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, costituito dall'esercizio di poteri autoritativi e negoziali nei confronti del soggetto privato, *omissis*, che intende conferire gli incarichi in questione all'ex dipendente pubblico.

C. Incarico di docenza e incarico di revisore omissis.

Occorre infine esaminare gli incarichi che *omissis* vorrebbe conferire al dott. *omissis*:

- incarico di docenza nei corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento di attività di revisione *omissis* tenuti dall'associazione stessa;
- incarico di revisore *omissis* presso la predetta associazione *omissis*.

Il primo degli incarichi in questione potrebbe configurarsi come un incarico di collaborazione occasionale con la *omissis* finalizzato allo svolgimento di attività di docenza per i corsi di formazione suddetti, che il dott. *omissis* si è dichiarato disponibile a svolgere a titolo gratuito.

Con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione occasionale, l'Autorità si è recentemente espressa con la delibera n. 537 del 5 giugno 2019, nella quale ha affermato che con l'espressione “attività lavorativa o professionale” prevista dall'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001 devono intendersi solo rapporti di lavoro autonomo o subordinato caratterizzati da stabilità, anche sotto il profilo della rilevanza dell'aspetto economico del rapporto stesso, escludendo quindi la



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

riconducibilità alla fattispecie del conferimento di un incarico di membro di un comitato scientifico del consiglio direttivo di un'associazione non connotato da attività stabile, organizzata e subordinata.

Nella suddetta delibera sono stati richiamati anche precedenti formati in tema di inconfiribilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 (delibera Anac n. 613/2016 e orientamento n. 99/2014), a tenore dei quali l'attività di tipo occasionale è caratterizzata dall'assenza di continuità e di stabilità dell'attività prestata. Laddove, invece, l'attività non si esaurisca in un'unica prestazione resa, ma consista in un impiego stabile, svolto in modalità organizzata e dal significativo valore economico, allora cessa di essere occasionale e assume i caratteri dell'attività professionale.

In senso conforme anche l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione – sezione università, approvato dal Consiglio con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, nel quale l'Autorità ritenuto che non possono ritenersi occasionali attività di consulenza, anche di modico valore economico, che si ripetono più volte nel corso dell'anno.

Alla luce di tale orientamento, solo nell'ipotesi in cui l'incarico di docenza che *omissis* intende conferire al dott. *omissis* abbia le caratteristiche di occasionalità sopra descritte può ritenersi legittimo rispetto alla previsione di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.

Qualora l'attività di docenza da conferire assuma invece caratteri di stabilità nel senso anzidetto e non si esaurisca in una prestazione occasionale da svolgersi *una tantum*, configurandosi come un'attività organizzata che si ripete nel tempo, che coinvolge l'ex funzionario del *omissis* in più edizioni del corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento di attività di revisione *omissis* che *omissis* tiene in forza di specifica autorizzazione del Ministero stesso, la legittimità di tale conferimento dovrebbe essere riconsiderata alla luce della previsione di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.

Tale valutazione ultima non può che essere rimessa al *omissis* e alla *omissis* quali soggetti in possesso di ogni informazione utile a valutare le concrete modalità di svolgimento dell'incarico di docenza da conferire al dott. *omissis*.

A conclusione diversa deve invece giungersi con riferimento all'incarico di revisore *omissis* presso *omissis* che potrebbe essere conferito al dott. *omissis*. Infatti, accertata nel senso anzidetto l'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, ai soggetti in questione e lo svolgimento di attività di tipo autorizzatorio da parte dell'ex dipendente pubblico nei confronti di *omissis*, tale incarico, così come descritto nella richiesta di parere e come connotato dalla legislazione vigente, sembra essere caratterizzato da quella stabilità e organizzazione che connotano l'attività professionale vietata dalla disciplina sul *pantouflage*.

L'attuale incarico di componente esperto del Comitato ommissis.

In relazione all'incarico di componente esperto del Comitato *ommissis* che il dott. *omissis* svolge su incarico del *omissis* del *omissis*.8.2019 potrebbe invece porsi un problema di legittimità con



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

riferimento alla disciplina del conflitto di interessi rispetto all'incarico di revisore *omissis* per conto di *omissis*.

Tale Comitato è stato istituito in applicazione della previsione di cui all'art. *omissis* della legge *omissis*, n. *omissis*, recante *omissis*, il quale al comma *omissis* prevede che esso dispone l'iscrizione e le cancellazioni delle società dall'albo suddetto e, a tal fine, con proprio regolamento, *omissis* (comma *omissis*).

Come rappresentato dal *omissis*, il dott. *omissis*, oltre ad essere membro esperto del Comitato di cui in narrativa su designazione dal Ministero stesso, è stato successivamente eletto come componente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le funzioni vicarie dello stesso ai sensi dell'art. *omissis* del Regolamento del Comitato approvato in data *omissis*.

Ne consegue che qualora tra gli aderenti alla *omissis* vi fossero società *omissis*, l'attività svolta dal dott. *omissis* quale membro del Comitato in questione potrebbe sovrapporsi rispetto a quella di revisore *omissis* presso l'associazione stessa, nel senso che il soggetto in questione sembrerebbe poter verificare la sussistenza dei requisiti *omissis* sia con riferimento all'iscrizione nel relativo Albo nazionale che in relazione alla vigilanza, svolta per tramite di *omissis*, a cui il *omissis* è tenuto nei confronti degli enti *omissis* ai sensi dell'art. *omissis* del d.lgs. *omissis*.

Ai fini della valutazione di un eventuale conflitto di interesse si rammenta innanzitutto che, come più volte evidenziato da questa Autorità (si veda ad esempio, la Relazione al Parlamento del 2018, per l'anno 2017, pag. 83), l'Anac non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, trattandosi di fattispecie non tipizzate da specifiche disposizioni normative, fatta eccezione per il generale riferimento contenuto nell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990 (introdotto dalla Legge n. 190/2012), dedicato appunto al "Conflitto di interessi".

La disposizione considerata, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative, prevede che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Con questa e con la successiva emanazione del d.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", la correttezza dell'agire amministrativo è stata imposta come obbligo giuridicamente rilevante a tutti i dipendenti pubblici.

In particolare il d.P.R. n. 62/2013 definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, prevedendo, agli articoli 6 e 7, una specifica disciplina relativa al conflitto di interesse e al conseguente obbligo di astensione.

Alla disciplina generale in materia di conflitto di interessi è seguita l'adozione di specifici codici di comportamento da parte di ogni pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, la violazione delle cui disposizioni è fonte di responsabilità disciplinare.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Il *omissis* con D.M. del *omissis* ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti che, secondo quanto previsto dall'art. *omissis*, co. *omissis*, si applica anche a “*i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di Organi ed incarichi negli Uffici di diretta collaborazione [...]*”, e che disciplina il conflitto di interesse e il relativo obbligo di astensione al successivo articolo *omissis*.

Così ricostruita la disciplina del conflitto di interesse applicabile alla fattispecie in esame, la cui valutazione ultima resta sempre rimessa alla competenza del *omissis* quale amministrazione interessata, si rileva che gli eventuali profili di conflitto risultano superati dall'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 connessa all'incarico di revisore *omissis* che potrebbe essere conferito al dott. *omissis* da *omissis*, come sopra argomentato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'incarico di docenza nei corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento di attività di revisione *omissis* tenuti da *omissis*, che la stessa associazione nazionale *omissis*, riconosciuta ai sensi dell'art. *omissis* d.lgs. *omissis*, intende conferire al dott. *omissis*, se non connotato da stabilità e organizzazione, non rientra nella definizione di “*attività lavorativa subordinata o professionale*” di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.
- l'incarico di revisore *omissis* presso la stessa *omissis*, se conferito al medesimo ex dipendente del *omissis*, costituisce violazione della citata disposizione in quanto caratterizzato da stabilità e organizzazione;
- non si pone, al momento la questione di un eventuale conflitto di interessi tra l'incarico di componente esperto del Comitato *omissis* e quello revisore *omissis* presso *omissis* – la cui valutazione resta sempre nella competenza del *omissis* – essendo attualmente precluso il conferimento di tale ultimo incarico dalla disciplina in materia di *pantouflage*, di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2020

Il Segretario, Maria Esposito

Atto firmato digitalmente